



# Comune di Tramonti di Sopra

Provincia di Pordenone

---

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

---

**COPIA**

ANNO 2018  
N. 31 del Reg. Delibere

OGGETTO: ART.20 DEL D. LGS. 175/2016 (TESTO UNICO SULLE SOCIETÀ PARTECIPATE): RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE DAL COMUNE DI TRAMONTI DI SOPRA - ANNO 2018.

L'anno 2018, il giorno 20 del mese di dicembre alle ore 20:00 nella sala consiliare si è riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
Urban Giacomo	Sindaco	Presente
Beaujolin Genevieve	Consigliere	Presente
Del Zotto Patrizia	Vice Sindaco	Presente
Facchin Livio	Consigliere	Presente
Menegon Lisetta	Consigliere	Presente
Pastore Vito	Consigliere	Presente
Pessa Elisa	Assessore	Presente
Pradolin Damiano	Consigliere	Presente
Selva Silvano	Consigliere	Assente
Titolo Antonino	Consigliere	Presente
Vallar Giuseppe	Consigliere	Presente
Vallar Roberto Sante	Consigliere	Presente

Assiste il Segretario dott.ssa Marian Sonia.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Urban Giacomo nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: ART.20 DEL D. LGS. 175/2016 (TESTO UNICO SULLE SOCIETÀ PARTECIPATE): RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE DAL COMUNE DI TRAMONTI DI SOPRA – ANNO 2018.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *“in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”*;

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate;

RILEVATO che il Comune di Tramonti di Sotto con propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 15/09/2017 ha deliberato in merito, prevedendo il mantenimento senza interventi di razionalizzazioni delle partecipazioni detenute e provveduto alle comunicazioni previste per legge;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 1761 del 22.9.2017 (*“Approvazione definitiva del piano di liquidazione della Provincia di Pordenone”*), con la quale è stato disposto che il Comune di Tramonti di Sopra è subentrato, per successione, alla provincia di Pordenone, soppressa a far data dal 1.10.2017, in qualità di socio ATAP con una quota del 0,032%

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede:

- che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno con riferimento alla situazione al 31 dicembre dell'anno precedente;
- sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
  - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
  - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
  - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (*vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP*);
  - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
  - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
  - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP.

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione tecnica allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Relaziona in merito all'argomento il Sindaco;

Il Consigliere di minoranza Antonino Titolo ricorda il problema dei contatori; risponde il Sindaco;

Si apre una discussione sulle modalità di gestione del servizio idrico e sulla possibilità o meno di una gestione in proprio del servizio;

Il Consigliere di minoranza Roberto Sante Vallar chiede informazioni sull'acquedotto di Clez; risponde il Sindaco;

In assenza di ulteriori interventi;

ACQUISTO il prescritto parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del servizio finanziario ai sensi degli art. 49 e 147 bis D.Lgs. n. 267/2000;

**Con la seguente votazione, legalmente espressa per alzata di mano, presenti e votanti n. 11 Consiglieri, favorevole unanime**

#### DELIBERA

Per le motivazioni in premessa indicate:

1. di approvare la ricognizione al 31/12/2017 delle società in cui il Comune di Tramonti di Sopra detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20 del D.Lgs 19/8/2016, n. 175 come modificato dal D.Lgs. 16/6/17 nr. 100 come risultante dalla relazione tecnica, allegato A) al presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di prendere atto di quanto previsto dalla deliberazione di Giunta regionale n. 1761 del 22.09.2017, ovvero che il Comune di Tramonti di Sopra è subentrato alla Provincia di Pordenone in qualità di socio di ATAP spa con una quota del 0,032%;
3. di confermare il mantenimento senza interventi di razionalizzazione delle partecipate detenute per tutte le motivazioni espresse nell'allegata relazione;
4. di dare atto che in ordine alle partecipazioni indirette, nessuna decisione, ai fini del Testo Unico Società Partecipate, D.Lgs. 175/2016 e s.m.i., è rilevante per questo Ente;
5. di incaricare gli organi ed il responsabile interessato, secondo le rispettive competenze, di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di tutti gli atti necessari e conseguenti a dare efficacia ai contenuti della presente deliberazione;
6. di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune di cui all'Allegato A);
7. di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.

Inoltre, considerata l'urgenza di procedere con gli atti susseguenti,  
**con separata votazione, legalmente espressa per alzata di mano, presenti e votanti n. 11  
Consiglieri, favorevole unanime**

DELIBERA

Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi art.1, comma 19, L.R. 21/2003, come modificato dall'art. 17, comma 12, L.R. 17/2004.

In assenza di ulteriori punti all'ordine del giorno, il Sindaco alle ore 20.35 dichiara chiuso il Consiglio.

---

---

***PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA***

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis del D.Lgs.n. 267/2000, si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Tramonti di Sopra, 19 dicembre 2018

F.TO

Il Responsabile  
MARIA TOFFOLO CULAU

Sottoscritto digitalmente ai sensi del d.p.r. 445/2000 e del d.lgs. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni.

---

---

***PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE***

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis del D.Lgs.n. 267/2000, si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Tramonti di Sopra, 19 dicembre 2018

Il Responsabile  
F.TO MARIA TOFFOLO CULAU

Sottoscritto digitalmente ai sensi del d.p.r. 445/2000 e del d.lgs. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni.

---

---

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente  
F.to Urban Giacomo

Il Segretario  
F.to Marian Sonia

---

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione oggi 24/12/2018 viene affissa all'Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il 08/01/2019, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'articolo 1 comma 16 della L.R. 11/12/2003 n.21.

Tramonti di Sopra, li 24/12/2018

Il Responsabile della Pubblicazione  
F.to Natascia Peccol

---

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 20/12/2018, poiché dichiarata immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall'art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17).

Il Responsabile dell'esecutività  
F.to Natascia Peccol

---

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Li

Il Responsabile del Procedimento  
Natascia Peccol